COMMISSIONE VI

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

LXXIV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 18 LUGLIO 1956

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **RESTA**

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 759

Disegno di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Istituzione del Centro nazionale per i sussidi audiovisivi. (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*). (961) 759

PRESIDENTE . . . 759, 760, 761, 762, 763
COTTONE, *Relatore* 760, 761, 762
PITZALIS 760, 761, 763
JERVOLINO MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 760
ERMINI 760, 762
LOZZA 761
VISCHIA 762
MARANGONE VITTORIO 763

Proposta di legge (*Discussione*):

SAVIO EMANUELA ed altri: Provvedimenti a favore della scuola elementare in montagna. (1552) 763

PRESIDENTE 763, 765, 766
BUZZI, *Relatore*. 764
SAVIO EMANUELA 765

Votazione segreta:

PRESIDENTE 766

La seduta comincia alle 9,45.

BUZZI, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Basile Guido e Scalìa Vito.

Seguito della discussione del disegno di legge: Istituzione del Centro nazionale per i sussidi audiovisivi. (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (961).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Istituzione del Centro nazionale per i sussidi audiovisivi ».

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, in una precedente seduta abbiamo approvato i primi cinque articoli.

Passiamo ora all'esame dell'articolo 6. Ne do lettura:

« Il Presidente dell'Ente è il Ministro *pro tempore* della pubblica istruzione.

Il Consiglio di amministrazione è presieduto dal Presidente dell'Ente o in sua assenza od impedimento dal Direttore generale dell'istruzione superiore.

Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione ed è composto da:

a) un funzionario del Ministero della pubblica istruzione;

b) due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri dei quali uno in rappresentanza della Direzione dello spettacolo e l'altro in rappresentanza degli enti cinematografici vigilati dalla Presidenza medesima;

c) un rappresentante del Ministero del tesoro,

d) un tecnico noto per la sua competenza nel campo della cinematografia didattica e scientifica;

e) il Direttore del Centro *pro tempore*, che partecipa alle sedute a titolo consultivo.

In caso di votazione in parità prevale il voto del Presidente del Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

I componenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), possono essere confermati. In caso di cessazione di un componente si provvede con la stessa procedura alla nomina del sostituto per il restante periodo fino alla scadenza del triennio in corso ».

Gli onorevoli Cottone e Pitzalis hanno presentato i seguenti emendamenti all'articolo 6:

« *Sostituire il primo e il secondo comma con il seguente*:

« Il presidente dell'ente è il direttore generale delle belle arti, il quale presiede il consiglio di amministrazione. In caso di sua assenza o di impedimento lo sostituisce un vicepresidente, eletto dal consiglio di amministrazione del Centro fra i suoi membri ».

« *Alla lettera* e) *sostituire alle parole pro tempore, le parole* di cui all'articolo 9 ».

« *Aggiungere il seguente comma*

« Le prestazioni dei componenti il consiglio di amministrazione del Centro nazionale sono gratuite ».

COTTONE, *Relatore*. Gli emendamenti di cui ha dato testé lettura il Presidente sono stati da me concordati con l'onorevole Pitzalis in considerazione delle osservazioni emerse nel corso della discussione generale. Mi sembra che, così emendata, la formulazione dell'articolo 6 possa essere accettata e in tal senso rivolgo invito alla Commissione.

PITZALIS. Ritengo di dover presentare un emendamento all'emendamento, nel senso di proporre che sia data facoltà al ministro di nominare il presidente dell'Ente nella persona che egli riterrà più idonea.

PRESIDENTE. Come i colleghi ricorderanno, nella passata discussione è stato fatto rilevare l'esito negativo che ha dato la vecchia struttura dell'Ente, osservando che, forse, un servizio autonomo potrebbe raggiungere meglio lo scopo che la legge si prefigge. E allora oggi dobbiamo decidere se creare un Ente o un servizio pubblico, per potere stabilire chi debba starne a capo, se un direttore generale o un estraneo a scelta del Ministro della pubblica istruzione.

COTTONE, *Relatore*. Effettivamente, dobbiamo considerare l'esperienza negativa di un recente passato, in cui la cura di questo Centro fu affidata alla Direzione generale dell'istruzione tecnica: come si ricorderà, più per negligenza e trascuratezza delle altre direzioni che per invadenza della direzione generale dell'istruzione tecnica, il Centro finì per avere caratteristiche tutte particolari della direzione a cui era affidato. Ora, io penso che occorra riflettere bene su questa esperienza negativa.

PRESIDENTE. Si potrebbe creare un nuovo servizio, autonomo, che mantenesse i contatti con tutte indistintamente le direzioni generali.

JERVOLINO MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Salvo il parere della Commissione, il Governo ritiene che si possa estendere al Centro la formula adottata per il C.I.V.I.S., in cui la Presidenza è affidata al Sottosegretario e la Vicepresidenza ad un direttore generale.

PITZALIS. Debbo osservare, però, che il C.I.V.I.S. ha una struttura completamente diversa.

PRESIDENTE. Il C.I.V.I.S. è un ente pubblico con autonomia amministrativa, posto sotto la vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

PITZALIS. Posso essere d'accordo sulla presidenza del Sottosegretario ma non sulla vicepresidenza di un direttore generale; sarei propenso ad affidare quest'ultima carica a persona estranea, competente della scuola, designata dal Ministro. L'esperienza ci ha dimostrato che questo servizio, incuneato nel sistema burocratico, non ha mai potuto funzionare a dovere, lo stesso direttore generale che assumesse la carica di vicepresidente si troverebbe a disagio di fronte ai suoi colleghi.

ERMINI. È evidente la necessità di stabilire se di questo Centro noi vogliamo fare un ente autonomo sotto vigilanza, o un servizio del Ministero. Se vogliamo farne un Ente autonomo, alla sua direzione non si può porre né il Sottosegretario, né il Direttore generale, perché entrambi debbono espletare anche la funzione di vigilanza sull'ente stesso. Essi possono esservi nominati soltanto se si vuol farne un servizio del Ministero.

Né accetto la formula adottata per il C.I.V.I.S., che è quella di un ente pubblico in una posizione ibrida.

PITZALIS. Faccio rilevare che questo ente deve svolgere un'attività continuativa, di carattere scolastico, che incide sulla vita di una scuola. per questo motivo, io penso che un Sottosegretario — il quale può rimanere in carica degli anni ma anche soltanto pochi mesi — non sia la persona più adatta a ricoprire tale incarico.

COTTONE, *Relatore*. A me pare che, forti delle passate esperienze, possiamo tranquillamente affidare la presidenza al Sottosegretario, e, pertanto, propongo di modificare come segue i primi due commi dell'articolo 6:

« Il presidente dell'Ente è il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, il quale presiede il consiglio di amministrazione. In caso di sua assenza o di impedimento, lo sostituisce un vicepresidente, eletto dal consiglio di amministrazione del Centro nazionale fra i suoi membri.

LOZZA. Sono d'accordo. Il Sottosegretario è persona responsabile, che risponde anche davanti al Parlamento dell'andamento dell'Ente.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione tale emendamento proposto dal relatore, che sostituisce il primo e il secondo comma dell'articolo 6.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il terzo comma — che diventa comma secondo — fino alle parole: « composto da ».

(*È approvato*).

Nel consiglio di amministrazione io includerei anche un professore o un preside di ruolo di scuole secondarie statali.

COTTONE, *Relatore*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo, allora, in votazione la lettera *a*) così modificata:

« *a*) un funzionario del Ministero della pubblica istruzione e un professore o un preside di ruolo di scuole secondarie statali ».

(*È approvata*).

Pongo in votazione le lettere *b*), *c*) e *d*), alle quali non sono state proposte modifiche.

(*Sono approvate*).

COTTONE, *Relatore*. Noi avevamo proposto di sostituire, alla lettera *e*), le parole: *pro tempore*, con le parole: « di cui all'articolo 9 ». Penso che sia sufficiente la soppressione delle parole *pro tempore*.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la lettera *e*) con la soppressione delle parole *pro tempore*.

(*È approvata*).

Pongo in votazione i rimanenti tre commi dell'articolo 6.

(*Sono approvati*).

Vi è, ora, il comma aggiuntivo proposto dagli onorevoli Cottone e Pitzalis, nel quale propongo di sostituire la parola: « prestazioni » con la parola. « funzioni ».

Pongo, pertanto, in votazione il comma aggiuntivo, che risulta come segue.

« Le funzioni dei componenti il consiglio di amministrazione del Centro nazionale sono gratuite ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 6 nel suo complesso, che risulta così modificato:

« Il presidente dell'Ente è il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, il quale presiede il consiglio di amministrazione. In caso di sua assenza o di impedimento lo sostituisce un vicepresidente eletto dal consiglio di amministrazione del Centro nazionale fra i suoi membri.

Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione ed è composto da:

a) un funzionario del Ministero della pubblica istruzione e un professore o un preside di ruolo di scuole secondarie statali;

b) due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri dei quali uno in rappresentanza della Direzione dello spettacolo e l'altro in rappresentanza degli enti cinematografici vigilati dalla Presidenza medesima;

c) un rappresentante del Ministero del tesoro;

d) un tecnico noto per la sua competenza nel campo della cinematografia didattica e scientifica;

e) il Direttore del Centro che partecipa alle sedute a titolo consultivo.

In caso di votazione in parità prevale il voto del Presidente del Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

I componenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), possono essere confermati. In caso di cessazione di un componente si provvede con la stessa procedura alla nomina del sostituto per il restante periodo fino alla scadenza del triennio in corso.

Le funzioni dei componenti il consiglio di amministrazione del Centro nazionale sono gratuite ».

(*È approvato*).

Passiamo agli articoli seguenti, che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 7.

Il Collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri effettivi e di tre supplenti e dura in carica tre anni. I membri possono essere confermati per un altro triennio.

La nomina del Collegio dei revisori dei conti è fatta con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su designazione per due terzi del Ministro del tesoro e per un terzo del Presidente della Corte dei conti.

(*È approvato*).

ART. 8.

Il Consiglio di amministrazione:

1°) impartisce le direttive che regolano il funzionamento del Centro in relazione alle sue finalità;

2°) presenta al Ministero della pubblica istruzione, per l'approvazione, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo dell'Ente;

3°) delibera il regolamento di cui al successivo articolo 11;

4°) delibera su ogni altra questione riguardante l'attività dell'Ente.

Le deliberazioni concernenti alienazioni di beni patrimoniali da reddito devono essere sottoposte all'approvazione del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 9:

« Ai servizi del Centro è preposto un Direttore, il quale ne coordina l'attività per quanto riguarda sia l'attuazione dei compiti istituzionali, secondo le direttive del Consiglio di amministrazione, sia il funzionamento degli uffici centrali e periferici ».

L'onorevole Pitzalis ha proposto la seguente formulazione all'articolo 9:

« Ai servizi del Centro è preposto un direttore, il quale coordina l'attività di detti servizi per quanto riguarda sia l'attuazione dei compiti istituzionali, secondo le direttive del Consiglio di amministrazione, sia il funzionamento degli uffici centrali e periferici ».

La pongo in votazione.

(*È approvata*).

Passiamo all'articolo 10. Ne do lettura:

« Le funzioni di Direttore del Centro devono essere esercitate per incarico da un preside o da un professore di Istituti medi superiori, di grado V o VI di sicura e riconosciuta competenza pedagogica, tecnica e cinedidattica da comprovare mediante titoli specifici, designato dal Ministro *pro tempore* della pubblica istruzione previo parere del Consiglio di amministrazione del Ministero medesimo.

Il preside o professore incaricato, a norma del precedente comma, è collocato nella posizione di comando, e grava, per la relativa spesa, sul bilancio del Centro ».

Gli onorevoli Cottone e Pitzalis hanno proposto il seguente emendamento sostitutivo:

« Il direttore del Centro nazionale di cui al precedente articolo è scelto tra i presidi e professori di ruolo di istituti superiori di istruzione media di sicura e riconosciuta competenza pedagogica, tecnica e cinedidattica, ed è nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione previo parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Il preside o professore nominato a norma del precedente comma grava per la relativa spesa sul bilancio dell'ente ».

COTTONE, *Relatore*. Per evitare che questa norma di legge sia destinata a favorire una persona eventualmente già destinata, propongo una nuova formulazione dell'articolo, per stabilire che la nomina del direttore del Centro avviene mediante concorso per titoli, al quale possono partecipare presidi e professori di ruolo di istituti medi superiori, in possesso di titoli che ne attestino la specifica competenza pedagogica, tecnica e cinedidattica. La spesa relativa graverebbe, naturalmente, sul bilancio dell'ente.

VISCHIA. L'incarico potrebbe essere dato per comando, senza bisogno di bandire concorsi.

ERMINI. Si potrebbe dare l'incarico per comando, a seguito di concorso interno, e si eviterebbe, in tal modo, la spesa e la possibilità di eventuali favoritismi.

PRESIDENTE. Ritengo che l'articolo 10 potrebbe essere così formulato:

« Le funzioni di Direttore del Centro nazionale saranno affidate per comando triennale a seguito di concorso per titoli a un preside o a un professore di istituti medi superiori, di sicura e riconosciuta competenza pedagogica, tecnica e cinedidattica.

Le spese del concorso gravano sul bilancio dell'ente ».

Pongo in votazione l'articolo 10 in questa nuova formulazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 11. Ne do lettura:

« Le modalità di assunzione, la consistenza numerica, lo stato giuridico e il trattamento economico di attività a qualsiasi titolo e di quiescenza del personale assunto direttamente dal Centro nazionale per i sussidi audiovisivi, saranno stabiliti con apposito regolamento organico da approvare mediante decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro.

Con le norme di attuazione della presente legge, da emanare su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro, saranno stabilite le modalità della disciplina produttiva dell'Ente e i limiti numerici e di grado del personale statale eventualmente da comandare presso il Centro nazionale per i sussidi audiovisivi; tale personale graverà sul bilancio dell'Ente ».

MARANGONE VITTORIO. L'ultima riga mi pare che debba essere soppressa.

PRESIDENTE. È giusto. Pongo in votazione il mantenimento dell'ultima riga dell'articolo.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 11, così modificato.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 12. Ne do lettura:

« Il personale in servizio alla data di pubblicazione della presente legge presso la Cineteca autonoma per la cinematografia scolastica, cessa dall'impiego dalla data predetta ed è ammesso a liquidare il trattamento di licenziamento che ad esso personale possa competere secondo le disposizioni legislative vigenti in materia.

Al funzionamento del Centro sarà provveduto, temporaneamente e non oltre la emanazione del regolamento organico previsto dall'articolo 11, mediante il personale licenziato a norma del precedente comma, che ne faccia esplicita richiesta entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge e che a giudizio del Presidente del Centro sia riconosciuto necessario ed idoneo a corrispondere alle esigenze funzionali dell'Ente.

L'assunzione, da parte del Centro, del personale di cui al precedente comma, riveste carattere di provvisorietà e le relative prestazioni non possono durare oltre l'emanazione del regolamento organico di cui al citato articolo 11; il trattamento economico non può, comunque, eccedere quello stabilito per i dipendenti statali non di ruolo di categoria parificabile in base al titolo di studio posseduto dal personale medesimo ed alle funzioni da esso esercitate. All'atto della cessazione di tali prestazioni, codesto personale fruirà del trattamento di licenziamento che possa competergli secondo le disposizioni legislative vigenti in materia ».

Gli onorevoli Cottone e Pitzalis hanno proposto il seguente emendamento sostitutivo:

« Il personale in servizio presso la cineteca autonoma per la cinematografia scolastica, alla data di pubblicazione della presente legge è mantenuto temporaneamente in servizio e sarà trasferito, sempre che ne faccia domanda e previo parere del consiglio di amministrazione, nel ruolo del personale che il Centro nazionale per i sussidi audiovisivi assumerà direttamente, in base alle norme di cui al precedente articolo. Il trattamento economico di detto personale temporaneamente trattenuto in servizio non potrà comunque essere superiore a quello stabilito per i dipendenti statali non di ruolo di categoria parificabile in base al titolo di studio posseduto dal personale medesimo.

Il personale che sarà licenziato o che non presenterà domanda di trasferimento nel nuovo ruolo fruirà del trattamento di licenziamento in base alle disposizioni vigenti in materia ».

PITZALIS. Questo emendamento è necessario per tutelare i legittimi interessi di quegli elementi tecnici che da anni prestano servizio a carico dell'Ente, i quali, altrimenti, sarebbero licenziati.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo di cui ho dato dianzi lettura.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Savio Emanuela ed altri: Provvedimenti a favore della scuola elementare in montagna. (1552).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Savio Emanuela, Giraudo,

Sedati, Badaloni Maria, Bonomi, Buzzi, Pastore, Bovetti, Cappugi, Graziosi, Bucciarelli Ducci, Zaccagnini, Germani, Resta, Salizzoni, Valsecchi, Vischia, Franceschini Francesco, Bubbio, Stella, Bima, Rapelli, Conci Elisabetta, Martino Edoardo, Franzo, Ferraris Emanuele, Brusasca, Dal Canton Maria Pia, Pitzalis, Bontade Margherita, Vicentini, Gotelli Angela, Menotti, Longoni, Cavalli, Scoca, Sangalli, Galati, Concetti, Titomanlio Vittoria, Cervone, De Meo, Marotta, Sorgi, Romanato, Montini, Buttè, Aimi, Amatucci, Semeraro Gabriele, Viale, Pacati, Diecidue, Helfer, Perlingieri, Geremia, Caiati, D'Este Ida, Guerrieri Filippo, D'Ambrosio, Valandro Gigliola, Gennai Tonietti Erisia, Dazzi, Sanzo, Bolla, Natali, Corona Giacomo, Marenghi, Murdaca, De' Cocci, Scarascia, Negrari, Micheli, Sensi, Giglia, Fina e Pedini: « Provvedimenti a favore della scuola elementare in montagna ».

Il relatore, onorevole Buzzi, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BUZZI, *Relatore*. La proposta di legge dell'onorevole Savio Emanuela, che reca le firme di un numero considerevole di altri deputati, va inquadrata nella preoccupazione comune, credo, a tutto il Parlamento, per il grave problema della montagna italiana, considerato dalla onorevole proponente in una delle sue componenti, e cioè sotto il profilo della esigenza di una valorizzazione umana della gente della montagna, aiutandola a superare quelle particolari difficoltà ambientali che possono costringerne lo sviluppo della personalità e ridurre i vantaggi derivanti dalla scuola stessa in conseguenza di particolari disagi o di insufficienze dell'organizzazione scolastica o di una certa inadeguatezza degli strumenti sociali, mediante i quali si opera, attraverso la scuola, nell'ambiente di montagna.

Il problema della montagna ha avuto una impostazione organica con la legge 21 luglio 1952, n. 991. Quella legge — la famosa legge della montagna — a prescindere da valutazioni che si possono fare circa l'insufficienza dei finanziamenti ed altre minori manchevolezze, affronta il problema nelle sue risultanze economiche, ma è evidente che non lo si può non far risalire anche a dei motivi di carattere sociale e geografico che caratterizzano un ambiente e determinano precise conseguenze.

Sbaglieremmo enormemente se pensassimo al problema della montagna come ad un semplice problema di scuole; la montagna, almeno in certe zone, ha bisogno di una caratterizzazione economica, di una rivalutazione della propria economia: si tratta, in sostanza, di aumentare il reddito unitario della gente di montagna. Tutti quegli elementi negativi che vengono enumerati ogni qual volta si parla della montagna, a cominciare dall'abbandono dei poderi, hanno la loro radice in ragioni di ordine economico. Tuttavia, non è possibile risollevare l'economia della montagna senza affrontare e risolvere problemi di ordine sociale ed umano.

Inteso in questo senso, il problema della scuola della montagna diventa un problema importante ai fini della soluzione del problema generale della montagna.

È evidente, però, che numerose difficoltà debbono essere superate, perché la scuola di montagna ottenga quei risultati che il problema montanaro nel suo complesso esige.

Una difficoltà è determinata dalle condizioni ambientali difficili: in varie occasioni è stato messo l'accento sul grave problema dell'edilizia scolastica con particolare riferimento alle scuole delle piccole frazioni rurali e della montagna in special modo.

Un altro ordine di difficoltà deriva dalla mancanza di un'assistenza organica e adeguata, un altro ancora deriva dalla incapacità o dalla difficoltà che la scuola presenta ad adeguarsi, come struttura scolastica, come impostazione didattica, alle esigenze particolari dell'ambiente di montagna: adeguarsi nel senso di livellare l'insegnamento, ridurre i programmi a quelli che possono essere gli interessi culturali dei ragazzi di montagna.

Un'altra difficoltà, che non può essere dimenticata, riguarda il personale insegnante, il quale si trova, nelle scuole di montagna, in condizioni di difficoltà particolarissime, che vanno dalla mancanza dell'alloggio, alla necessità di doversi allontanare dalla famiglia, al disagio conseguente all'inserimento in un ambiente del tutto nuovo, dove non trova quei motivi di conforto e di comprensione, che sono elementi di incoraggiamento nell'adempimento della propria missione.

Ora, la proposta della onorevole Savio prende in considerazione un po' tutti questi aspetti. Essa, però, deve essere bene approfondita, perché altrimenti potrebbe dare luogo ad una interpretazione contraria alle intenzioni della proponente.

In special modo intendo riferirmi all'articolo 3, dove si prevede una certa elencazione che potrebbe far pensare al ritorno ad un sistema di classificazione oggi abbandonato, laddove l'intenzione è di mettere in evidenza le scuole verso le quali deve essere orientata una particolare azione amministrativa di vi-

gilanza didattica intesa a rimuovere difficoltà particolari e a garantire le finalità pedagogiche e sociali che alla scuola sono demandate.

Ma un altro orientamento è contenuto nella proposta: quello di aiutare la scuola dall'esterno. E a quest'orientamento fanno pensare l'articolo 5, dove si vuol garantire l'alloggio all'insegnante, l'articolo 6, che affronta il problema dell'edilizia scolastica; l'articolo 7, dove la proposta di legge si sviluppa in una iniziativa extra scolastica, che è destinata ad esercitare la sua influenza non solo nel settore della scuola primaria, ma anche in quello della scuola secondaria e che ha avuto anch'essa una sua fase sperimentale, specie in alcune vallate alpine, dove si è agito, in ordine ai problemi della montagna, con una particolare organicità e con prospettive molto immediate.

La proposta di legge contiene anche delle norme superate da provvedimenti già approvati, ma è evidente che alla onorevole proponente rimane il merito di averle richiamate; intendo riferirmi in modo particolare ai programmi e al calendario scolastico, ed è evidente che, nell'esame degli articoli, dovremo tenere conto della nuova situazione scolastica. Il testo unico, per esempio, dispone che la scuola possa essere interrotta per esigenze del lavoro nelle campagne in relazione all'andamento stagionale, e che, infine, possa avere un inizio e una chiusura differenziati da luogo a luogo, in relazione alle esigenze locali.

Intendo, altresì, riferirmi al personale: la Camera non ignora che il nuovo stato giuridico del personale insegnante prevede delle disposizioni particolari, intese ad agevolare, con benefici nella carriera e nei trasferimenti, il personale che ha prestato servizio in sedi particolarmente disagiate.

È, invece, di attualità l'articolo 6, per lo meno per quella parte che riguarda i contributi alla spesa per la costruzione dei nuovi edifici scolastici.

Penso che la Commissione debba soffermarsi a lungo su questa proposta, che ci dà occasione di affrontare un problema di grande attualità.

Sono in possesso di un prospetto nel quale sono indicate le scuole sussidiate e le scuole pluriclassi esistenti in Italia; la classificazione dei comuni montani: criterio altimetrico e criterio del reddito medio per abitante. È evidente che, nella discussione di questa proposta di legge, anche questo problema va risolto in modo più organico, seguendo altri criteri.

Da una valutazione globale, quindi, non posso che invitare la Commissione a procedere ad un'ampia discussione generale della proposta di legge, per poi passare all'esame dei singoli articoli.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

SAVIO EMANUELA. Desidero completare la già chiara relazione dell'onorevole Buzzi, premettendo che sono stata spinta a presentare questa proposta di legge dopo un esame accurato della situazione della scuola della montagna.

Il problema della montagna è stato visto per troppo tempo sotto il profilo di una crisi agricola della montagna, ma non è così. La legge Fanfani sulla montagna ha messo il dito sulla piaga più grossa, ma il problema è molto più complesso. Se lo esaminiamo, vediamo che in esso esistono molti fattori che agiscono in concomitanza o in conseguenza l'uno dell'altro. Si fa capo alla grande miseria: in montagna manca il minimo per vivere, si vive con un sacco di patate e una mucca, e i giovani cercano di scendere al piano.

Ma non è soltanto la miseria il fattore principale che serve da incitamento all'abbandono della montagna per la pianura. Ben altri ve ne sono, quali la mancanza di scuole, la mancanza di assistenza sanitaria e igienica, la mancanza di una cultura popolare minima che dia un po' di sollievo spirituale alla gente della montagna.

La legge sulla montagna, intervenendo con mutui per creare attività artigianali locali, ha in parte assolto il suo compito. Ma non possiamo dimenticare che noi abbiamo l'obbligo di dare una educazione, una scuola di base seria anche a quei cinque o sei bambini delle frazioni più sperdute che evadono l'obbligo scolastico per il solo fatto che non possono spostarsi fino al capoluogo. Ora, io ho preso in considerazione appunto la situazione delle frazioni più abbandonate, affrontando tutti i problemi che vi sono connessi, a cominciare dal personale insegnante. Problema questo che non è dei più facili, perché bisogna considerare che in montagna può andare giusto il personale insegnante giovane, quello che non può ancora aspirare ad ottenere una sede più agiata. Ma questo personale insegnante abbisogna di una preparazione tutta particolare, perché evidentemente il suo compito non sarà limitato al puro insegnamento nella scuola, ma sarà molto più difficile. Ma, per

far sì che egli non desideri subito di ritornare al piano, è necessaria qualche agevolazione: ed è questo il problema che nella legge ho affrontato e sul quale richiamo la massima attenzione.

Un altro problema trattato è quello che riguarda i programmi, i quali debbono essere adattati alle particolari esigenze della montagna, devono essere aderenti alle necessità economiche e sociali di quelle popolazioni. Lo stesso dicasi per il calendario, per il quale mi sono ispirata ai criteri seguiti nella legge per la montagna: anticipata chiusura delle scuole per esigenze agricole, vacanze invernali, ed altre provvidenze, perché i bambini possano seguire la vita della famiglia.

È evidente, quindi, che l'insegnamento nella scuola di montagna richiede un corrispettivo particolare per colui che è chiamato a questa missione, perché bisogna fare in modo che egli vi rimanga stabilmente per un certo periodo di tempo: di qui le provvidenze particolari a cui dianzi accennavo.

Ma un problema non meno importante è rappresentato dall'edilizia scolastica. In moltissime parti le aule sono situate addirittura nelle stalle! È possibile che non si debba dare una sede più idonea, più igienica? Anzi, dobbiamo dare l'alloggio anche all'insegnante!

L'articolo 7 della mia proposta di legge, poi, fa riferimento ai convitti alpini, stabilendo che ad essi possano essere ammessi anche i fanciulli per i quali si renda difficile o inopportuna la frequenza presso le scuole statali. Questi convitti, sorti per iniziativa di enti locali, si stanno sviluppando in un modo veramente encomiabile e ritengo che svolgono una preparazione veramente efficiente dal punto di vista professionale e che certamente sarà giovevole ai bambini della montagna. Noi dobbiamo ottenerne la statizzazione.

Non ho preso in esame la scuola sussidiata, perché mi sono resa conto che il problema sarebbe diventato molto più complesso e l'approvazione della legge ancora più difficile; ho preso invece in esame le scuole pluriclassi.

So che la mia proposta dovrà essere esaminata con cura, articolo per articolo, e che dovranno esservi apportati alcuni emendamenti: però vorrei salvare lo spirito che ci ha spinti a presentare questa proposta di legge: vorrei che si facesse una legge veramente efficiente, veramente idonea per ottenere un efficace rinnovamento della scuola di base nella montagna.

PRESIDENTE. Data l'ora tarda, rinvio il seguito della discussione della proposta di legge alla prossima seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta del seguente disegno di legge.

« Istituzione del Centro nazionale per i sussidi audiovisivi » (961).

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	19
Voti contrari	11

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione

Baccelli, Badaloni Maria, Buzzi, Cavaliere Alberto, Cottone, Dal Canton Maria Pia, D'Ambrosio, De Totto, Della Seta, Del Vecchio Guelfi Ada, D'Este Ida, Diecidue, Ermini, Fabriani, Gaudioso, Grasso Nicolosi Anna, Gui, Malagugini, Marangone Vittorio, Marchionni Zanchi Renata, Natta, Perdonà, Pino, Pitzalis, Resta, Romanato, Savio Emanuela, Sciorilli Borrelli e Vischia.

Sono in congedo.

Basile Guido e Scalìa Vito.

La seduta termina alle 10,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI